

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

68.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FRANCESCO CASATI**

INDICE

	PAG.	PAG.
Diseño e proposte di legge (Discussione e rinvio):		
Istituzione di nuove università (<i>Approvato, in un testo unificato, dal Senato</i>) (3396);		istituzione della seconda università di Roma, dell'università della Tuscia e dell'università di Cassino (2368);
SOSPINI ed altri: Statizzazione delle libere università abruzzesi (438);		PICANO ed altri: Norme concernenti l'inquadramento in ruolo del personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino (2425);
ZARRO ed altri: Istituzione dell'università statale degli studi delle zone interne della Campania, con sede in Benevento (1280);		PATRIA ed altri: Istituzione dell'università statale degli studi del Piemonte sud-orientale (2522);
RALLO e DEL DONNO: Modifica dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente norme per il personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino (1559);		SUSI ed altri: Istituzione di università statali degli studi in Abruzzo (3155) 850
PAJETTA ed altri: Istituzione di nuove sedi universitarie in Piemonte (1760);		PRESIDENTE 850, 855
COSTA: Istituzione dell'università di Cuneo con sede in Cuneo, Savigliano e Mondovì (2054);		GUI LUIGI, <i>Relatore</i> 850
DE GREGORIO ed altri: Modifiche alla legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente		
		La seduta comincia alle 9,45.
		ROMANA BIANCHI BERETTA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>E approvato</i>).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di nuove università (Approvato, in un testo unificato, dal Senato) (3396); e delle proposte di legge Sospiri ed altri: Statizzazione delle libere università abruzzesi (438); Zarro ed altri: Istituzione dell'università statale degli studi delle zone interne della Campania, con sede in Benevento (1280); Rallo e Del Donno: Modifica dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente norme per il personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino (1559); Pajetta ed altri: Istituzione di nuove sedi universitarie in Piemonte (1760); Costa: Istituzione dell'università di Cuneo con sede in Cuneo, Savigliano e Mondovì (2054); De Gregorio ed altri: Modifiche alla legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente istituzione della seconda università di Roma, dell'università della Toscana e dell'università di Cassino (2368); Picano ed altri: Norme concernenti l'inquadramento in ruolo del personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino (2425); Patria ed altri: Istituzione dell'università statale degli studi del Piemonte sud-orientale (2522); Susi ed altri: Istituzione di università statali degli studi in Abruzzo (3155).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione di nuove università », già approvato, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 aprile 1982; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Sospiri, Del Donno e Rallo: « Statizzazione delle libere università abruzzesi »; Zarro, Allocca, Andreoli, Bosco, Chirico, Grippo, Mensorio, Cirino Pomicino, Scarlato, Scozia e Viscardi: « Istituzione dell'università statale degli studi delle zone interne della Campania, con sede in Benevento »; Rallo e

Del Donno: « Modifica dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente norme per il personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino »; Pajetta, Spagnoli, Fracchia, Nespolo, Allegra, Ferri, Binelli, Brusca, Castoldi, Furia, Manfredini, Molineri, Motetta, Pugno, Rosolen e Violante: « Istituzione di nuove sedi universitarie in Piemonte »; Costa: « Istituzione dell'università di Cuneo con sede in Cuneo, Savigliano e Mondovì »; De Gregorio, Ferri, Canullo, Amici, Giovagnoli Sposetti, Grassucci e Proietti: « Modifiche alla legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente istituzione della seconda università di Roma, dell'università della Toscana e dell'università di Cassino »; Picano, Bernardi Guido e Carelli: « Norme concernenti l'inquadramento in ruolo del personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino »; Patria, Armella, Caravita, Gorla, Orione: « Istituzione dell'università statale degli studi del Piemonte sud-orientale »; Susi, Seppia, Sacconi, Raffaelli Mario, Andò, Lenoci, Alberini, Fiandrotti e Mondino: « Istituzione di università statali degli studi in Abruzzo ».

Il relatore, onorevole Luigi Gui, ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI GUI, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, come è noto, risulta dalla composizione di diversi disegni e proposte di legge di iniziativa di senatori e ad esso sono abbinata numerose proposte di legge di iniziativa di deputati. Tale provvedimento riveste notevole importanza ed è il frutto di un lungo esame avvenuto al Senato in Commissione e in Assemblea con il contributo di tutti i gruppi parlamentari e del Governo. Esso, pertanto, merita da parte nostra un'attenta considerazione soprattutto per le notevoli influenze che avrà nell'assetto delle università italiane.

Per comodità di esposizione dirò che il provvedimento si distingue in una prima parte a carattere permanente, programmatica, definitiva, in sostanza generale circa l'ordinamento universitario, e in una seconda parte, comprendente i titoli II e

III, concernente disposizioni di carattere definitivo, ma più particolari, relative alla struttura del sistema universitario italiano, disposizioni che ad eccezione di una sono destinate a riordinare una situazione preesistente che si è andata via via costituendo nel corso dell'ultimo ventennio.

Vi è poi una parte finale contenente norme di carattere transitorio sulle quali converrà intrattenersi esaminandole una ad una.

Proprio perché il disegno di legge detta norme programmatiche generali da una parte, e norme particolari, dall'altra, destinate a riconoscere la statizzazione di alcune università e facoltà già precostituite, esso riveste un carattere particolare di urgenza, anche perché dovrà entrare in vigore con il nuovo anno accademico 1982-1983. Come tutti sanno, però, esiste una serie di misure preparatorie che debbono essere completate, per ciascuna università, entro il 1° novembre di quest'anno.

Il titolo I del disegno di legge riguarda la programmazione universitaria. Il primo articolo riveste una notevole importanza poiché si rifà alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, il quale prevedeva una pianificazione quadriennale per il futuro sviluppo universitario. Tale piano dovrebbe avere decorrenza a partire dall'anno accademico 1982-1983 e con il presente disegno di legge si intende introdurre qualche norma direttiva circa la redazione del piano. Direi che la *ratio* di tale articolo sta nel creare i presupposti non solo di una pianificazione ordinata, ma anche nel contenimento di un fenomeno che si è andato sviluppando in questi ultimi venti anni e che ha visto la creazione tumultuosa di nuove facoltà e di università, operata grazie all'interessamento di privati, di comuni, di associazioni, di enti, per le quali si attende il riconoscimento statale.

La proliferazione di queste università non deve stupirci, poiché da vent'anni a questa parte vi è stata una notevole espansione della popolazione universitaria (vi è stato il passaggio alla cosiddetta università di massa) la quale, nel 1955, contava

250.000 studenti, mentre oggi è arrivata ad un milione, comprendendo anche gli studenti fuori corso. È comprensibile, quindi, che di fronte a questa enorme domanda di accesso all'università si sia risposto nel nostro paese con la creazione di nuove facoltà e di nuove università avvenuta in modo non programmato. C'era stato alle origini un tentativo di programmare lo sviluppo (così anche al tempo della 2314 nei primi articoli) che poi non è andato in porto e pertanto si è avuto uno sviluppo delle università piuttosto tumultuoso. Noi non siamo più in questa fase di espansione così rapida della domanda di scolarizzazione universitaria e mi pare logico quindi che non solo si cerchi di risolvere le questioni del passato, ma che anche si diano orientamenti per la pianificazione, che comporta una visione più equilibrata, una visione regionale ed anche il contenimento di nuove facoltà ed università sia statali sia libere. Questa è la *ratio* dell'articolo 1. Per esempio, il piano quadriennale deve essere approvato dal Consiglio dei ministri, non più solo dal ministro della pubblica istruzione, ed è previsto il parere delle Commissioni parlamentari; inoltre, il secondo comma prevede che l'istituzione di nuove università e di nuove facoltà in sedi diverse da quelle delle università statali già esistenti possa essere disposta solo con leggi e non con atto amministrativo. Ciò al fine di assicurare uno sviluppo equilibrato della distribuzione territoriale delle università. L'articolo 1 fissa inoltre, come regola, il numero massimo di studenti iscritti alla università, che non può essere più di quarantamila. Mette inoltre una regola per quanto riguarda il riconoscimento di università libere, che può avvenire solo con legge: il che, dal punto di vista sistematico-costituzionale, può anche disturbare, però obiettivamente risponde ad un criterio di contenimento nei confronti di una spinta e crescita incontrollata delle università. Nell'ultimo comma dell'articolo 1 si dà infine un orientamento anche di natura territoriale per quanto riguarda l'indicazione del piano e quindi l'indicazione delle nuove università e delle nuove facoltà.

tà: una indicazione di regola, di norma, che non può essere tassativa, che pone delle priorità, ma non delle esclusività. Recita infatti tale comma che « ...sarà prioritariamente considerata l'esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Puglia ».

La *ratio* di quest'articolo è pertanto generale e sistematica e ritengo che sia destinata ad incidere nella formulazione del piano ponendo dei criteri apprezzabili e giustificabili.

Il secondo articolo ha sempre un carattere generale. Detta delle norme relative alla composizione degli organi provvisori di amministrazione e di direzione di queste università e facoltà, per quanto riguarda i comitati ordinatori, i comitati amministrativi, la loro durata; esamina le ipotesi di successione nel caso in cui venissero a mancare alcuni componenti e detta la disciplina della partecipazione dei professori ordinari che nel frattempo entrano a far parte di questa università.

Un'altra norma generale che non riguarda pertanto le nuove università è quella dell'articolo 12, che detta una disposizione valida per tutte le regioni, circa la creazione di comitati regionali di coordinamento tra le università esistenti. Anche questa, quindi, è una norma di carattere generale e permanente che entra nella caratteristica del primo titolo. L'articolo 4 si riferisce al trattamento delle università non statali e vengono modificate anche qui in parte le disposizioni contenute nel decreto n. 382. Il primo comma dell'articolo 122 del decreto n. 382 prevedeva la presentazione, entro il 1981, di un disegno di legge per stabilire i rapporti finanziari dei contributi da parte dello Stato nei confronti delle università statali, su un piano generale. Questa norma non ha potuto essere rispettata dal Consiglio dei ministri e pertanto tale termine di scadenza viene prorogato al 31 dicembre 1983. Ciò naturalmente ha i suoi riflessi su una norma di carattere transitorio prevista nel decreto n. 382 e anche nella legge n. 28. Cioè, era stato disposto in quei provvedimenti transitori un intervento nei confron-

ti delle università non statali in conseguenza degli oneri maggiori che esse avrebbero dovuto affrontare qualora si fossero attenute al nuovo ordinamento del personale universitario previsto dal decreto n. 382. Infatti, qualora fosse stata recepita dalle università non statali la figura nuova dell'associato e del ricercatore, con le modalità previste dalla legge, ciò avrebbe comportato nuovi oneri. Pertanto si disponeva in quei provvedimenti, provvisoriamente per due annate, un intervento dello Stato a sostegno di questi cambiamenti: due annate la cui decorrenza coincideva con la previsione della legge generale che avrebbe dovuto stabilire forme di rapporto fra lo Stato e le università non statali. Essendo venuta meno l'osservanza del primo termine, che viene prorogato fino al 1° ottobre 1982, sembra ragionevole che ancora una volta, in via transitoria, venga prorogata questa forma di sostegno da parte dello Stato per maggiori oneri che le università non statali hanno incontrato ed incontrano dall'applicazione del decreto n. 382.

FRANCO FERRI. Mi sembra che lei sia molto ottimista.

LUIGI GUI, *Relatore*. Se fosse stato presentato il disegno di legge generale, non si sarebbe resa necessaria questa norma transitoria.

Per quanto riguarda i titoli II e III, essi riguardano temi più specifici e sono improntati al criterio fondamentale di provvedere parallelamente a quanto è stato fatto in via legislativa — diciamo in forma non programmata per la regione Basilicata — alla creazione di un istituto universitario anche nel Molise. In tale modo si completerebbe il programma volto alla creazione di università statali in tutte le regioni italiane. Non so, tuttavia, a questo punto, se nascerà un problema per la Valle d'Aosta, dove non è prevista alcuna università.

Come ho già accennato in precedenza, in questi ultimi anni sono sorte numerose università, grazie all'interessamento di enti regionali o comunali, che dopo aver ri-

cevuto il riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, attendono il riconoscimento statale in via definitiva. Grazie al provvedimento di cui ci stiamo occupando, tali università verranno in qualche modo riordinate e provviste del personale delle facoltà ritenuto necessario.

Credo sia doveroso ricordare un precedente (1973-1974) tentativo di sistemazione di questo tipo; aveva una tale portata che fu chiamato « pacchetto storico ».

Il criterio che è alla base di questo genere di provvedimenti è quello di trasferire allo Stato le università e le facoltà sorte negli ultimi tempi in forma libera nei modi cui ho accennato prima.

Così come fu « sfilata dal pacchetto storico », anche in questo provvedimento di statizzazione non è compresa (secondo me giustamente) l'università di Urbino, la quale non è certo sorta in modo episodico, ma con i suoi quattro secoli di vita ha una funzione guida nella storia delle università italiane e per questo non può essere messa sullo stesso piano delle altre università sorte negli ultimi anni.

Il capo I del disegno di legge prevede l'istituzione di una nuova università statale degli studi in Abruzzo; enumera le facoltà e i corsi di laurea dell'università dell'Aquila e dell'università « Gabriele D'Annunzio » delle quali stabilisce gli organici del personale docente e non docente. Indica, infine, i criteri di inquadramento di tale personale.

In base ai medesimi criteri, il capo II si occupa dell'università di Ancona, presso la quale vi è la facoltà di economia e commercio nata come libera facoltà della università libera di Urbino. Tale facoltà oggi viene statizzata ed assegnata all'università statale di Ancona, per cui ci si chiede se lo Stato possa, attraverso una legge, sopprimere facoltà libere di università libere. È questo un tema istituzionale piuttosto delicato che non si limita nei confini della regione Marche, ma che comprende l'intero territorio nazionale.

La legge trasferisce tutte le dotazioni della facoltà di economia e commercio di Ancona all'università di Ancona, ma non

toglie all'università libera di Urbino il diritto di avere una facoltà di economia e commercio, essendo stato già riconosciuto tale diritto da parte del Ministero della pubblica istruzione. L'università libera di Urbino possiede ancora nel suo *carnet* una facoltà di economia e commercio che può istituire in piena libertà dove crede, perché non penso che possiamo programmare con atto dello Stato anche le iniziative delle università libere. Mi pare però ovvio che in via di opportunità, di valutazione di rapporti, l'università libera di Urbino possa considerare l'inopportunità di avvalersi della possibilità di creare una facoltà di economia e commercio ad Ancona e tale principio mi pare non in contrasto con quello di non creare interferenze nell'attività delle università libere. Il problema dei rapporti tra la facoltà di economia e commercio di Ancona e il diritto dell'università libera di Urbino di avere una propria facoltà di economia e commercio è estremamente delicato e mi sembrerebbe colpevole non richiamare su di esso l'attenzione della Commissione.

Il capo III del disegno di legge riguarda la sistemazione delle facoltà universitarie esistenti a Brescia, anch'esse sorte in forma più o meno episodica appoggiandosi a Milano o a Parma; ora viene creata l'università di Brescia con la sua dotazione di facoltà — uguale a quella già esistente — e con il personale idoneo a gestire tali facoltà.

Il capo IV istituisce l'università degli studi del Molise, di cui ho già parlato, e che completa il quadro della presenza dello Stato nelle varie regioni del nostro paese.

Con il capo V si istituisce l'università degli studi di Reggio Calabria. Anche in questo caso erano state con gli anni create delle facoltà non sempre in un quadro di giusta programmazione: ad esempio, a Reggio Calabria c'è un istituto di architettura e a Catanzaro facoltà che facevano riferimento ad università di altre regioni. Ora questa situazione viene sanata creando, appunto, l'università di Reggio Calabria alla quale vengono attribuite le facoltà già esistenti a Catanzaro.

Nel capo VI si prevede l'istituzione dell'università degli studi di Verona nella quale attualmente esistono corsi promossi dagli enti locali e che si sono sempre appoggiati all'università di Padova. Accanto ad una facoltà di economia e commercio, ne esisteva una di medicina comprendente, però, soltanto il secondo triennio; per quanto riguarda il magistero, si tratta di uno sdoppiamento interno della facoltà analoga di Padova.

Quanto ho sin qui riassunto è contenuto nel titolo II; a questo segue un titolo III che può forse suscitare sorpresa nei colleghi, in quanto il Senato ha deciso di configurare in modo separato l'istituzione dell'università di Trento. Perché questa separazione? Perché a tale università viene data, con la disposizione legislativa al nostro esame, una configurazione particolare che tiene conto del fatto che Trento si trova in una regione autonoma e che quindi a tale università è necessario lasciare una certa libertà organizzativa e gestionale. Ricordo che ho avuto modo in passato di occuparmi di tale problema, soprattutto quando il Parlamento decise di istituire a Trento una facoltà non prevista dal nostro ordinamento, quella di sociologia.

RICCARDO ROMANO. Ti sei pentito?

LUIGI GUI, *Relatore*. Io non ho appoggiato quel progetto; ricordo che al Senato la proposta era passata con la dicitura di facoltà di scienze economiche e sociali, ma la Camera è ritornata alla dizione di sociologia che poi è stata ratificata anche dall'altro ramo del Parlamento.

Il titolo IV contiene norme finali, transitorie e finanziarie sulle quali non mi pare il caso di dilungarmi.

Accenno soltanto al fatto che negli ultimi articoli del provvedimento è contenuta la disciplina dei consigli di facoltà e dei comitati tecnici ordinatori; l'articolo 52 riguarda gli incaricati, i contrattisti, gli assegnisti ed i borsisti. Il successivo articolo 54 conferisce al provvedimento in esame carattere di applicazione complessiva di una norma del decreto

del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Vorrei inoltre richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che si sopprime la figura giuridica delle facoltà convenzionate. Come è noto, in Italia sono sorte in passato non solo delle cattedre, ma anche delle facoltà convenzionate, appunto, con enti o con privati. Ora tale figura è soppressa, anche se bisogna rilevare che tale soppressione ha rilevanza quasi esclusivamente formale, in quanto queste forme di convenzione, ai fini finanziari, mi pare avessero scarsissima incidenza sul bilancio di tali facoltà.

Il terz'ultimo articolo del provvedimento statizza il personale non docente dell'istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino. Il penultimo articolo provvede, infine, ad indicare la copertura finanziaria del provvedimento.

Sono queste le caratteristiche salienti del disegno di legge in discussione che — mi preme rilevarlo ancora una volta — è destinato a sistemare situazioni create in passato ed a dettare norme rilevanti per il futuro.

È un provvedimento che proprio per il suo carattere sistematico si impone alla nostra attenzione con particolare urgenza.

Quanto all'aspetto specifico dei singoli articoli e al contenuto di eventuali emendamenti, mi riservo di esprimere il mio parere al momento della discussione.

Credo sia doveroso da parte mia completare la relazione riferendo brevemente sulle proposte di legge abbinata al disegno di legge. La n. 438 (Sospiri) riguardante la statizzazione delle libere università abruzzesi, si può considerare assorbita dal disegno di legge, così come la n. 1559 (Rallo e Del Donno), riguardante il personale non docente dell'università statale di Cassino. La proposta De Gregorio ed altri n. 2368 in parte si occupa dell'università di Cassino, e per questo si può considerare assorbita dal disegno di legge, in parte prevede alcune modifiche della legge istitutiva della seconda università di Roma e dell'università della Tuscia, e per questo non si può considerare assorbita.

Ugualmente assorbite si possono considerare la proposta Picano ed altri (nu-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1982

mero 2425) riguardante, anch'essa, l'università di Cassino e la proposta Susi ed altri (n. 3155) concernente l'istituzione di università in Abruzzo.

Non si può considerare assorbita la proposta di legge n. 1280 (Zarro ed altri), concernente l'istituzione dell'università statale delle zone interne della Campania con sede in Benevento. Tuttavia, implicitamente il disegno di legge se ne occupa perché il piano quadriennale indica la regione Campania come regione nella quale intervenire in via prioritaria. Lo stesso vale per la proposta Pajetta ed altri (numero 1760), che prevede l'istituzione di nuove sedi universitarie in Piemonte, regione anch'essa presente nel piano quadriennale; per la proposta Costa (n. 2054), che più particolarmente prevede l'istitu-

zione dell'università di Cuneo e per la proposta Patria ed altri (n. 2522), concernente l'istituzione dell'università statale degli studi del Piemonte sud-orientale.

Termino questa esposizione invitando i colleghi ad approvare il disegno di legge di cui ho già sottolineato l'urgenza.

PRESIDENTE. A causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,35.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO